



Comune di Mondaino
(Provincia di Rimini)

Piazza Maggiore n. 1 C.A.P. 47836
Tel . 0541 981674

PIVA 00664480407
Fax 0541/982060

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Data 21.04.2011	O G G E T T O	Imposta Comunale sugli immobili (ICI): aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2011.
---	--	---

L'anno **DUEMILAUNDICI**, il giorno **VENTUNO** del mese di **APRILE** alle ore 21,30 nella Sala delle adunanze consigliare del Comune suddetto.

Alla 1[^] convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Forlani Fabio – Sindaco	X		Mastrogiuseppe Rosanna	X	
Casadei Luigino	X		Ottaviani Amerigo	X	
Bertuccioli Monica	X		Gnaccolini Matteo	X	
Battistoni Nicola - Vice Sindaco	X		Sanchini Alessandro		X
Gabellini Alice		X			
Scapini Emanuele	X				
Pintus Ciriaco	X				
Morri Valeria	X				
Longhi Marino	X				

Assegnati N. 13
In carica N. 13

Presenti N. 11
Assenti N. 02

Risulta altresì presente, in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, la Sig.ra: Salaris Daniela;

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Gabellini Alice, Sanchini Alessandro;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Forlani Fabio nella sua qualità di Sindaco - Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mara Minardi;

Vengono dal signor Presidente nominati scrutatori i Signori: //;

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni disciplinanti l'Imposta Comunale sugli Immobili;

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha disposto la sospensione del "potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato". Tale divieto è stato successivamente confermato, per il triennio 2009-2011, dall'art. 77-bis, comma 30, della legge 6 agosto 2008, n. 133.
- l'art.1, comma 123, della L. 13.12.2010 n.220 (Legge di stabilità 2011) ha confermato la sospensione disposta dal D.L.93/2008 in merito al potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti dallo Stato;
- ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legge 27/05/2008 n.93 convertito con modificazioni dalla Legge 24/07/2008, n. 126, a decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni;
- ai sensi dell'art. 1, commi 4 del citato Decreto Legge la minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- ai fini della determinazione e attribuzione delle risorse compensative ai comuni, per effetto della minore imposta ICI derivante dall'attuazione dell'art. 1 del citato Decreto Legge, si applicano i criteri definiti dal Decreto del Ministero dell'Interno 23/8/2008.

Considerato che:

a seguito dell'emanazione del Decreto Legge n. 93/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 126/2008, nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta di competenza dell'ente locale, per l'esercizio finanziario 2011, occorre far riferimento alle seguenti disposizioni normative rimaste tuttora in vigore, e compatibili con le modifiche apportata dal richiamato decreto legge:

- art. 6, comma 1, terzo periodo del D.Lgs. 504/92 così come modificato dall'art. 1, comma 156 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che disciplina la possibilità di stabilire l'aliquota ICI in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille;
- art. 8, comma 3°, del citato decreto, così come risulta a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 55, della Legge n. 662/96, il quale dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 1997, con la deliberazione con la quale si stabiliscono le aliquote d'imposta, è possibile ridurre fino al 50% l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o in alternativa elevare la detrazione di Euro 103,29 fino ad Euro 258,23, nonché esercitare la medesima facoltà anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale;

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431 che disciplina le locazioni ad uso abitativo in base alla quale i comuni possono stabilire aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite dalla presente legge, in deroga al limite minimo stabilito dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte, stabilendo altresì la possibilità di derogare al limite massimo in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;

Visto il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

Considerato che:

- ai sensi del comma 1, dell'art. 6, D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 così come modificato dal comma 156, dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2006 n° 296, la competenza a stabilire le aliquote ICI è del Consiglio Comunale;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 " Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" all'art. 151, comma 1, prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- con provvedimento in data 16/03/2011 il Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, ha disposto il rinvio al 30 giugno 2011 dei termini per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011;

Tutto ciò premesso, occorre quindi procedere, ai sensi della normativa vigente, all'adozione della deliberazione di determinazione, per l'esercizio 2011, delle aliquote ICI, delle detrazioni e dei criteri applicativi, il cui dispositivo è così articolato:

1) Per quanto concerne le aliquote:

- *di confermare*, l'aliquota agevolata nella misura del 5,75 per mille per gli immobili posseduti da persone fisiche, soggetti soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale.;
- *di confermare*, l'aliquota agevolata nella misura del 5,75 per mille per l'unità immobiliare abitativa concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado, che ne abbiano stabilito la propria residenza (Comma 6, Art. 5 del vigente regolamento ICI);
- *di confermare* l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille per tutte le categorie di immobili diversi dalle suddette classificazioni;

2) Per quanto concerne le detrazioni d'imposta:

- *di confermare* per l'anno 2011, le seguenti detrazioni d'imposta per abitazione principale previste dall'art. 8 del D.Lgs. 504/92:

1. **Euro 51,65 detrazione maggiorata** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle seguenti condizioni personali ed economiche:

- A) Contribuenti appartenenti a nuclei familiari formati da soli pensionati ultrasessantacinquenni con reddito complessivo per nucleo familiare composto da un solo contribuente non superiore a € 10.000,00 annui lordi;
- B) Contribuenti appartenenti a nuclei familiari formati da soli pensionati ultrasessantacinquenni con reddito complessivo per nucleo familiare composto da più persone non superiore a € 18.000,00 annui lordi;

2. **Euro 77,47 detrazione maggiorata** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle seguenti condizioni personali ed economiche:

- A) Contribuenti con familiari portatori di handicap con reddito complessivo non superiore a € 25.000,00 annui lordi;

3. **Euro 103,29 detrazione ordinaria** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Di dare atto che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate contribuiscono ad assicurare l'equilibrio di bilancio;

Di precisare che il presente atto così formulato:

- a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;
- verrà pubblicato nel sito internet comunale;
- ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97 verrà trasmesso alla Direzione Generale per la Fiscalità Locale – Dipartimento delle Entrate ai fini di provvedere alla pubblicazione nel sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, nonché nella Gazzetta Ufficiale;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnico-contabile della proposta della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

votanti n. 11

favorevoli n. 08

contrari n. 00.

astenuiti n. 03(Mastrogioseppe Rosanna, Ottaviani Amerigo, Gnaccolini Matteo)

DELIBERA

1. Di fissare, per l'anno 2011, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura che segue e che riconferma quelle in vigore per l'anno 2009 e 2010:

N.D.	<u>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</u>	Aliquote 2010 %
1	Immobili posseduti da persone fisiche, soggetti soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale.	5,75
2	Unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado, che ne abbiano stabilito la propria residenza (Comma 6, Art. 5 del vigente regolamento ICI).	5,75
3	Tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti 1. e 2 (aliquota ordinaria).	7,00

2. Di confermare, per l'anno 2011, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, come da prospetto che segue:

N.O.	Tipologia degli immobili nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale	Riduzioni d'imposta	Ulteriore detrazione d'imposta (Euro in ragione annua)
01	02	03	04
01	A) Contribuenti appartenenti a nuclei familiari formati da soli pensionati ultrasessantacinquenni con reddito complessivo per nucleo familiare composto da un solo contribuente non superiore a € 10.000,00 annui lordi;		51,65
	B) Contribuenti appartenenti a nuclei familiari formati da soli pensionati ultrasessantacinquenni con reddito complessivo per nucleo familiare composto da più persone non superiore a € 18.000,00 annui lordi.		51,65
02	Contribuenti con familiari portatori di handicap con reddito complessivo non superiore a € 25.000,00 annui lordi.		77,47

3. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate contribuiscono ad assicurare l'equilibrio di bilancio;

4. Di precisare che il presente atto così formulato:

- a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;

- verrà pubblicato nel sito internet comunale;
- ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97 verrà trasmesso alla Direzione Generale per la Fiscalità Locale – Dipartimento delle Entrate ai fini di provvedere alla pubblicazione nel sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, nonché nella Gazzetta Ufficiale;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito,

Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente risultato:

votanti n. 11

favorevoli n. 08

contrari n. 00.

astenuti n. 03(Mastrogiuseppe Rosanna, Ottaviani Amerigo, Gnaccolini Matteo)

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Prof. Fabio Forlani

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mara Minardi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000);
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mara Minardi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000);
- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mara Minardi



Comune di Mondaino
(Provincia di Rimini)

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 7 DEL 21.04.2011**

OGGETTO: Imposta Comunale sugli immobili (ICI): aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2011.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

AREA INTERESSATA

- | | | | |
|----|--------------------------|---|-------|
| 1. | AMMINISTRAZIONE GENERALE | <input type="checkbox"/> <i>Favorevole</i> | |
| | Rag. Luigi Calesini | <input type="checkbox"/> <i>Sfavorevole</i> | _____ |
| 2. | TECNICA | <input type="checkbox"/> <i>Favorevole</i> | |
| | Geom. Generali Giuliana | <input type="checkbox"/> <i>Sfavorevole</i> | _____ |
| 3. | CONTABILE-TRIBUTI | <input type="checkbox"/> <i>Favorevole</i> | |
| | Dott.ssa Mara Minardi | <input type="checkbox"/> <i>Sfavorevole</i> | |
| 4. | SEGRETARIO COMUNALE | <input type="checkbox"/> <i>Favorevole</i> | |
| | Dott.ssa Mara Minardi | <input type="checkbox"/> <i>Sfavorevole</i> | _____ |

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

- | | | |
|-----------------------|---|-------|
| Dott.ssa Mara Minardi | <input type="checkbox"/> <i>Favorevole</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Sfavorevole</i> | _____ |